



DISCIPLINARE DI GARA

GESTIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SITO IN LEGNANO VIA NOVARA, PREVIA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 164 SS D.Lgs 50/2016 CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016

CUP: D37H16001180007 – CIG: 6943941164



SOMMARIO

PREMESSA	5
1 STAZIONE APPALTANTE	7
2 OGGETTO DELLA GARA	7
3 IMPORTO DEI LAVORI E CATEGORIE	7
4 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	11
5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	13
6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SOGGETTO CONCORRENTE ESECUTORE	15
6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE	15
6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA	15
6.3 QUALIFICAZIONE IN FASE DI GARA	18
7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SOGGETTO PROGETTISTA	20
7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE	20
7.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA	20
8 ACQUISIZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI E RICOGNIZIONE LUOGHI	29
8.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA	29
8.2 RICOGNIZIONE DEI LUOGHI	30
9 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	32
10 CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	35
10.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	36
10.2 POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI QUALIFICAZIONE ESECUTORE DEI LAVORI	42
10.3 DICHIARAZIONI PERSONALI ESECUTORE DEI LAVORI	53
10.4 POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE "PROGETTISTA QUALIFICATO"	56



10.5	DICHIARAZIONI PERSONALI “PROGETTISTA QUALIFICATO”	64
10.6	DICHIARAZIONI “PROGETTISTA QUALIFICATO” SUI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA	67
10.7	RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, RETI DI IMPRESA, GEIE (ART. 45, COMMA 2, LETT. D), E), F) G) DEL D.LGS. 50/2016	67
10.8	CONSORZI DI CUI AGLI ARTT. 45, LETTERE B) E C) E 46, COMMA 1, LETT. F), DEL D.LGS 50/2016	72
10.9	IMPRESE COOPTATE	73
10.10	MODELLO GAP	74
10.11	AVVALIMENTO	74
10.12	GARANZIE	77
10.12.1	GARANZIA PROVVISORIA E CAUZIONE DELL’INVESTIMENTO	77
10.12.2	GARANZIA DEFINITIVA.....	80
10.13	POLIZZE ASSICURATIVE	82
10.14	SUBAPPALTO.....	83
10.14.1	PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	83
10.14.2	PER I LAVORI	84
10.15	CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	87
10.16	PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS	88
11	CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”	88
12	CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA E TEMPI DI ESECUZIONE.....	93
13	SVOLGIMENTO DELLA GARA – SCELTA DEL CONTRAENTE.....	97
14	PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	100
14.1	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA TECNICA	101
14.2	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L’OFFERTA ECONOMICA	104
14.3	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L’OFFERTA TEMPO	106



14.4	VERIFICA OFFERTE ANOMALE, FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA, CONTROLLI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.....	106
15	ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	109
16	NORME AGGIUNTIVE	112
17	INFORMAZIONI E CHIARIMENTI	112
18	INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	113
19	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	114
20	DOCUMENTAZIONE DI GARA	115



DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

Il presente Disciplinare di Gara regola e disciplina una gara per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 164 e ss. del D.Lgs n. 50/2016, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, del contratto pubblico da stipulare a corpo avente ad oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (FORSU) SITO IN LEGNANO VIA NOVARA sulla base del progetto preliminare approvato da questa Stazione Appaltante con Delibera C.d.A. del 22 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/16, il progetto preliminare è stato verificato dalla Società QSC – Quality Survey Controls con sede a Sesto San Giovanni, in Via V. Bergomi al n. 38, e validato dal RUP in data 22.12.2016.

La presente procedura è indetta da AMGA Legnano S.p.a. anche in nome e per conto proprio della propria controllata AEMME Linea Ambiente S.r.l., società del gruppo Amga che si occupa del servizio di igiene urbana e che conferirà i rifiuti presso l'impianto oggetto della presente procedura di gara; il tutto in forza della deliberazione assunta dall'Assemblea dei soci della AEMME Linea Ambiente S.r.l. in data 21 dicembre 2016.

A puro titolo informativo si segnala anche che con appello, notificato in data 11.11.2016, è stato proposto dall'Associazione Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame ed altri, ricorso al Consiglio di Stato nei confronti della sentenza emessa dal TAR Lombardia, Sez. III, n. 1607/2016 pubblicata il 26.8.2016, resa nel ricorso RG 2224/2015.

Ai sensi dell'art. 72 D.Lgs n. 50/2016, il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 16.01.2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito



informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio, nonché sul sito internet della stazione appaltante e pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale.

La documentazione ufficiale di gara, il progetto preliminare, il bando, il disciplinare e suoi allegati sono disponibili secondo le modalità indicate nell'art. 8.1 del presente disciplinare.



1 STAZIONE APPALTANTE

AMGA Legnano S.p.A., Via Per Busto Arsizio n. 53, 20025 - Legnano (MI), indirizzo internet www.amga.it; Tel. 0331540223 - Fax 0331594287; mail: info@amga.it PEC: info@pec.amga.it

2 OGGETTO DELLA GARA

Ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs 50/2016, costituisce oggetto della presente gara l'affidamento in concessione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, del contratto pubblico da stipulare a corpo avente ad oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CER 200108 e 200201) sito Legnano (MI) - via Novara, sulla base del progetto preliminare approvato da questa Stazione Appaltante con Delibera del C.d.A. del 22/12/2016.

3 IMPORTO DEI LAVORI E CATEGORIE

L'importo complessivo dei lavori oggetto della concessione è pari ad Euro 16.339.839,21 + IVA, ripartito come segue:

Importo lavori:	€ 15.705.000,00 +IVA
Oneri per la sicurezza:	€ 429.000,00 +IVA
Spese di progettazione esecutiva e coordinamento Prog:	€ 205.839,21 +IVA

Per il calcolo delle spese di progettazione si demanda al prospetto di calcolo allegato al presente



disciplinare (**allegato 1**)

Ai fini dell'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (ancora in vigore in forza dell'art. 216, c. 15 del D.Lvo n. 50/16) e dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera:

TAB. 1

Lavorazioni	Categoria	Classe	TOTALE	%
Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti	OS 14	VI	€ 8.446.901,51	52,35%
Edifici civili ed industriali	OG 1	V	€ 5.602.376,12	34,72%
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG9	III - BIS	€ 1.397.149,95	8,66%
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30	III	€ 687.572,42	4,26%
			€ 16.134.000,00	100,00%

1) Opera prevalente

Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto entro il 30% ad imprese in possesso dei requisiti.



2) Opera scorporabile/subappaltabile

Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione nei limiti previsti dall'art. 105 D.Lgs 50/16.

Poiché il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva oltre all'esecuzione dei lavori, si indicano le classi e le categorie dei lavori oggetto di progettazione definitiva/esecutiva, individuate sulla base del DM 17.6.2016.

TAB. 2

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità	Costo Categorie(€)	Parametri Base
	Codice	Descrizione	<<G>>	<<V>>	<<P>>
EDILIZIA	E.01	Edifici civili e industriali, lavori in terra, demolizione d'opere	0,65	824.421,20	0,078

IMPIANTI	IA.01	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	0,75	920.577,99	0,075
IMPIANTI	IB.06	Impianti per la produzione di energia elettrica, Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, Impianti di potabilizzazione e depurazione	0,7	13.406.794,11	0,046
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE. AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	P.02	Verde e arredo urbano	0,85	41.914,50	0,186



INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	V.02	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	0,45	261.965,62	0,105
IMPIANTI	IA.03	Impianti interni elettrici, telefo- nici	1,15	678.326,57	0,081

Il contratto ha altresì per oggetto la gestione dell'impianto FORSU che sarà realizzato per il periodo di tempo che si determinerà a seguito di quanto offerto nella presente procedura e secondo quanto indicato nel capitolato gestionale allegato che potrà essere migliorato in sede di offerta.

Il valore complessivo della presente concessione è di euro 84.969.534,00 comprensivo dell'importo di costruzione delle opere oggetto della gara e della gestione dell'impianto FORSU, calcolato su 22 anni di durata stimata della concessione (ivi compresa la fase della progettazione e costruzione).

4 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.Lgs n. 50/16 con il criterio di selezione dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" di cui all'art. 95 del D.Lgs 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante, sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione e relativi pesi e sotto pesi indicati nel presente disciplinare di gara mediante il metodo aggregativo compensatore di cui alla Linea Guida ANAC n. 2 del 2016.

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate all'art. 14 del presente Disciplinare.



Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica, economica e tempo, è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di seguito indicati:

TAB. 3

ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
A OFFERTA ECONOMICA	35
A.1 Tariffa di smaltimento frazione organica del rifiuto solido urbano	27
A.2 Tariffa smaltimento frazione verde	2,5
A.3 Canone di concessione	5,5
B OFFERTA TECNICA	60
B.1 Qualità tecnica dell'impianto	35
B.1.1 Affidabilità, efficienza e sicurezza del processo di trattamento del tipo di impianto proposto	20
B.1.2 Qualità estetica, architettonica con inserimento paesaggistico	5
B.1.3 Ipotesi migliorative di minore impatto ambientale	10
B.2 Modalità di gestione	9
B.2.1 Orari di attività ricezione rifiuti	1,5
B.2.2 Numero di accessi ed annesse modalità di accettazione del carico	1
B.2.3 Sicurezza e salubrità nelle operazioni di scarico dei rifiuti	2,5
B.2.4 Tempo massimo di attesa per l'accesso in impianto e conferimento rifiuti	2

B.2.5	Attività di reportistica (gestione e monitoraggio ambientale) in favore del concedente	2
B.3	Piano delle manutenzioni	9
B.3.1	Contenuti del piano di manutenzione dell'impianto	7
B.3.2	Attività di reportistica in favore del concedente	2
B.4	Migliorie e servizi aggiuntivi	7
B.4.1	Miglioria rispetto alla viabilità di immissione nella rete viaria cittadina	3
B.4.2	Attività di formazione/educazione ambientale in favore delle istituzioni scolastiche ed associazioni presenti nei territori serviti da AEMME Linea Ambiente Srl	1
B.4.3	Messa a disposizione del concedente di prodotti derivanti dal processo di trattamento dei Rifiuti ammessi all'impianto	3
C	OFFERTA TEMPO	5
C.1	Tempo impiegato per l'esecuzione dei lavori	5
	TOTALE	100

5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45, c. 2, del D.Lgs n. 50/16, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai sensi dell'art. 47 e 48 del D.Lgs n. 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui alla normativa vigente in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare di Gara.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento tempo-



raneo/consorzio ordinario/GEIE/aggregazione di imprese di rete ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata o consorziata.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato (art. 48, c. 7 del D.Lgs 50/2016).

Ogni operatore economico, deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo, direttamente presente nello staff tecnico dell'operatore, individuato in sede di offerta ovvero indicato ovvero partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione tra i soggetti indicati dall'art. 46, c. 1, del D.Lgs n. 50/2006. (Modello B).

Possono altresì essere associati o indicati i soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE ai sensi del D.Lgs 23.07.1991, n. 240, nonché altri operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali stabiliti nel presente Disciplinare.

Qualora l'operatore economico dichiara di indicare o associare per la progettazione definitiva ed esecutiva soggetti raggruppati temporaneamente ai sensi dell'art. 46, c. 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016, sopra citato (ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 48 del Codice dei contratti), tali raggruppamenti temporanei sono obbligati a indicare, in qualità di co-progettista, almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione (in forma singola o associata) secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, ferma restando l'iscrizione all'albo professionale.



6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SOGGETTO CONCORRENTE ESECUTORE

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Nei confronti dei partecipanti alla gara non dovranno sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16; i progettisti indicati in sede di gara devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, c. 1 del D.Lgs n. 50/16 come specificati nel seguito.

A tal fine, i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestanti il possesso dei predetti requisiti richiesti, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nei successivi articoli del presente Disciplinare di gara, preferibilmente secondo il Modello C, Modello D ed eventualmente Modello D1 allegati.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1.** Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto della presente concessione;
- 2.** le Società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro devono possedere l'iscrizione nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico;

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno dichiarati, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente l'apposito Modello C (per i lavori):



A) possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (**S.O.A.**) di cui al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione di **sola costruzione** nelle categorie e classifiche adeguate alle opere da realizzare ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

La classifica dell'attestazione S.O.A. posseduta deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e degli oneri di sicurezza, secondo le modalità stabilite dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e il concorrente deve indicare o associare (utilizzando preferibilmente il Modello B) - per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo - un progettista qualificato (singolo o raggruppato), in possesso dei prescritti requisiti minimi di capacità economico-finanziario e tecnico – organizzativo come prescritto negli art. 7.1 e 7.2 del presente disciplinare.

ovvero

B) possesso di attestazione rilasciata da **Società Organismo di Attestazione** (S.O.A.) di cui al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione **per progettazione e costruzione** nelle categorie e classifiche adeguate alle opere da realizzare, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. In tal caso la relativa classifica deve coprire la somma degli importi dei lavori, degli oneri di sicurezza e degli onorari di progettazione e, inoltre, lo staff tecnico in organico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 263, del D.P.R. n. 207/2010, come precisati nel presente disciplinare e dichiarati preferibilmente secondo il Modello E.

Nel caso in cui lo staff tecnico del concorrente sia carente degli ulteriori specifici requisiti economico-finanziario e tecnico-organizzativo, è necessario che il concorrente indichi o associ - per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo - un progettista qualificato (singolo o raggruppato), in possesso dei prescritti requisiti minimi di capacità (come richiesti nel presente disciplinare).

Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione per progettazione e costruzione, ai fini



del raggiungimento dei suddetti requisiti può sommare i requisiti posseduti dalla propria struttura tecnica e i requisiti posseduti dai progettisti indicati o associati.

ovvero

C) per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, l'esistenza dei requisiti prescritti e accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, del D.P.R. ottobre 2010 n. 207. Nel caso in cui lo staff tecnico in organico non sia in possesso dei requisiti tecnici l'operatore economico dovrà indicare o associare un progettista qualificato secondo quanto stabilito ai precedenti punti A) e B).

Trattandosi di concessione, l'operatore economico deve essere in possesso degli ulteriori requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di cui all'art. 95 del DPR n. 207/2010. In particolare i soggetti che intendono partecipare alla gara, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 84 del D.Lgs n. 50/2016 e dall'articolo 79, c. 7, del DPR n. 207/2010, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a)** fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b)** capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c)** svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d)** svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

In alternativa ai requisiti previsti dal punto precedente, lettere c) e d), il concessionario può incre-



mentare i requisiti previsti dal medesimo punto, lettere a) e b), nella misura fissata di 1,5 volte. Il requisito previsto dal precedente punto lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al precedente punto, lettere a), b), c) e d).

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui sopra lettere a) e b).

6.3 QUALIFICAZIONE IN FASE DI GARA

In riferimento alla **qualificazione per esecuzione di lavori pubblici**, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 si precisa che:

- il concorrente singolo deve essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero possedere i requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dalla concorrente devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art. 92, c. 1, DPR 207/2010).
- Per i Raggruppamenti Temporanei di cui all'art. 45 c. 1, lett. d) del Codice, i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, c. 1 lett. e) del Codice, i GEIE di cui all'art. 45, comma 1 lett. g):
 - di tipo orizzontale (riunione di concorrenti per realizzare lavori della stessa categoria), i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti dal mandatario/capofila o da un consorziato nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale del 60% deve essere



posseduta cumulativamente dai mandanti o dagli altri consorziati ciascuno nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori; il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti, fermo restando che nel complesso si deve possedere il 100% dei requisiti prescritti;

- di tipo verticale (riunione di concorrenti dei quali uno realizza i lavori della categoria prevalente e gli altri realizzano i lavori delle categorie scorporate), i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti dal mandatario/capofila per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori delle categorie scorporate ciascun mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorparabili non assunte dai mandanti devono essere posseduti dal mandatario con riferimento alla categoria prevalente.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento di tipo orizzontale ex art. 48, c. 6 del D.Lgs 50/2016.

- Per i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili di cui all'art. 45, c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 i requisiti di qualificazione devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio nel suo complesso.
- Imprese cooptate: se l'operatore singolo o gli operatori che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di qualificazione per la presente gara, possono raggruppare altri operatori economici qualificati anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel presente bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da questi ultimi non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuno sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati (art. 92, c. 5, D.P.R. n. 207/2010).



7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SOGGETTO PROGETTISTA

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi i soggetti indicati dall'art. 46, c. 1, del D.Lgs n. 50/2016, in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare.

Nei confronti dei partecipanti alla gara non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16.

A tal fine, i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestanti il possesso dei predetti requisiti richiesti, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nei successivi articoli del presente Disciplinare di gara.

7.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

A) requisiti di idoneità professionale:

1. indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, iscrizione nell'Albo dell'ordine professionale per i progettisti che svolgono l'incarico e abilitazione per l'espletamento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs 9.4.2008 n. 81;
2. possesso dei requisiti prescritti dall'art. 98 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
3. se trattasi di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili, iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per le attività oggetto della presente gara;
4. se trattasi di società cooperativa, certificato di iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico, o



equipollente se trattasi di un concorrente appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia;

5. le società di professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 255 del DPR 207/2010;

6. le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all'art. 254 del DPR 207/2010.

B) requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa

I concorrenti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 50/16 devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno dichiarati, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente l'apposito Modello E, e precisamente (per i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali del progettista qualificato):

1. Avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs n. 50/16, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a euro **411.678,41** (pari al doppio dell'importo stimato per la progettazione).

2. Avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs n. 50/16, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (sotto elencate), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria **pari a 1 volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e indicato nel seguente prospetto:

CLASSE E CATEGORIA D.M. 17.6.2016	IMPORTO LAVORI RICHiesto
<i>E.01 EDILIZIA</i>	€ 824.421,00
<i>IA.01 IMPIANTI</i>	€ 920.577,99
<i>IB.06 IMPIANTI</i>	€ 13.406.794,11



<i>P.02 PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE. AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE</i>	€ 41.914,50
<i>V.02 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ</i>	€ 261.965,62
<i>IA.03 IMPIANTI</i>	€ 678.326,57

3. Avere svolto negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs n. 50/16, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore **pari a 0,4 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come indicato nel quadro sottostante:

CLASSE E CATEGORIA D.M. 17.6.2016	IMPORTO LAVORI RICHiesto
<i>E.01 EDILIZIA</i>	€ 329.768,40
<i>IA.01 IMPIANTI</i>	€ 368.231,20
<i>IB.06 IMPIANTI</i>	€ 5.362.717,64
<i>P.02 PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE. AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE</i>	€ 16.765,80
<i>V.02 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ</i>	€ 104.786,25
<i>IA.03 IMPIANTI</i>	€ 271.330,63



4. per i soggetti organizzati in **forma societaria** (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in misura pari ad almeno 10 unità (2 volte le unità stimate per lo svolgimento del presente incarico); per i **professionisti singoli e associati**, numero di unità minime di tecnici, in misura pari ad almeno 10 unità (2 volte le unità stimate per lo svolgimento del presente incarico), da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
5. Essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali.

N.B.: I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo indicato antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo della progettazione la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, già in fase di gara prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.



STRUTTURA OPERATIVA

La progettazione esecutiva dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il personale tecnico **occorrente sia minimo di 5 unità**. In particolare, la struttura operativa, indicata in sede di offerta dal progettista qualificato, indicato o associato, ovvero dall'operatore economico qualificato per progettazione ed esecuzione che si avvale del proprio Staff Tecnico, utilizzando preferibilmente il Modello G allegato, dovrà essere costituita da almeno le n. 5 seguenti figure professionali:

- almeno n. 1 Ingegnere civile,
- almeno n. 1 Ingegnere impiantista
- almeno n. 1 Ingegnere processista
- almeno n.1 Ingegnere elettrico specializzato in automazione
- almeno n.1 dottore geologo

Il soggetto indicato nella struttura operativa potrà essere componente di un raggruppamento temporaneo ovvero professionista in organico alla struttura del concorrente o del progettista qualificato indicato, con status di dipendente, socio attivo, consulente su base annua.

1. La proposta della Struttura Operativa da parte del progettista qualificato, indicato o associato, dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione:**
 - dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;
 - dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituiti;



- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituendi;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile;
- da ciascun socio ovvero dal rappresentante legale che dichiara di averne i poteri, nel caso di Studio Associato.

2. La proposta della struttura operativa da parte degli operatori qualificati per progettazione e costruzione, che abbiano all'interno del proprio staff tecnico le figure professionali in possesso dei prescritti requisiti speciali, dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione:**

- dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;
- dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituiti;
- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituendi;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane.

Tra i componenti della struttura operativa, a pena di esclusione, dovrà, inoltre, essere indicato:

- il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
- il coordinatore della sicurezza per la fase di progettazione, in possesso del titolo abilitativo;
- il consorzio stabile deve indicare il soggetto per il quale concorre.



Nel caso i progettisti o lo staff tecnico sia costituito da RETE D'IMPRESSE attenersi inoltre:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso l'organo comune mandatario dovrà allegare:

- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i;

N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE:

In questo caso l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.

In particolare, l'eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i; inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.

N.B. In tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016.



3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso, considerato il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune. Quest'ultimo dovrà allegare:

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i;

N.B.:

1. L'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.
2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 14 dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016.

Per i documenti da produrre da RETE D'IMPRESSE attenersi inoltre a:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La documentazione relativa all'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, del D.Lgs 50/2016 deve essere resa e sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.



N.B. Per le società/consorzi con meno di quattro soci diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, la predetta dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso di più soci (persone fisiche) detentori del medesimo ammontare di partecipazioni societarie di maggioranza (cfr. A.V.C.P. parere n. 58 del 4/4/2012 e determinazione n. 1 del 16/5/2012).

La cauzione provvisoria e l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva devono essere prodotti e sottoscritti con firma dal soggetto emittente, nonché dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

Il contratto di rete, contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito/G.E.I.E.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

L'istanza di ammissione alla gara e i requisiti generali devono essere resi e sottoscritti con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La dichiarazione sostitutiva art. 80, del D.Lgs 50/2016 deve essere resa e sottoscritta con firma dai



soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del D.Lgs 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune. N.B. Per le società/consorzi con meno di quattro soci diversi dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, la predetta dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso di più soci (persone fisiche) detentori del medesimo ammontare di partecipazioni societarie di maggioranza (cfr. A.V.C.P. parere n. 58 del 4/4/2012 e determinazione n. 1 del 16/5/2012).

La cauzione provvisoria e l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva devono essere prodotti e sottoscritti con firma dal soggetto emittente, nonché dal legale rappresentante dell'organo comune.

Il contratto di rete deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

N.B. – L'eventuale mancato espletamento della progettazione esecutiva da parte del progettista individuato dal concorrente comporterà la risoluzione del contratto in danno del concessionario, con incameramento della garanzia, salvo i maggiori danni, fermo restando, in caso di forza maggiore, se riconosciuta dalla stazione appaltante, la facoltà di accettare la sostituzione con altro progettista di suo gradimento, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.

8 ACQUISIZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI E RICOGNIZIONE LUOGHI

8.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA



La documentazione progettuale cartacea è liberamente visionabile, previo appuntamento telefonico col RUP al numero 0331 540223, presso la sede della stazione appaltante. Il progetto posto a gara è visionabile e scaricabile dal sito internet della stazione appaltante all'indirizzo www.amga.it nella sezione "servizi" - "bandi di gara".

8.2 RICOGNIZIONE DEI LUOGHI

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i concorrenti che abbiano effettuato una ricognizione dei luoghi congiunta con la Stazione Appaltante, sulle aree interessate dai lavori oggetto dell'intervento, al fine di prendere visione e conoscere la natura dei luoghi e le condizioni in cui dovranno essere svolte le attività oggetto di gara, le misure di sicurezza da applicare, nonché ogni altra circostanza, generale e particolare, che possa avere influenza sull'esecuzione delle attività stesse e sulla determinazione dei prezzi. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante ovvero da un soggetto appositamente delegato da quest'ultimo, dipendente del concorrente. In caso di procuratore/delegato, il partecipante al sopralluogo deve, in quella sede, consegnare all'incaricato della Stazione Appaltante documentazione (quale copia della procura speciale ovvero atto di delega) attestante il possesso dei necessari poteri. Alla delega deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante, in corso di validità.

In riferimento al sopralluogo, si precisa che:

a) il sopralluogo da parte dei singoli concorrenti potrà essere effettuato, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando, nei giorni feriali, **previa richiesta scritta** da inoltrare al RUP della stazione appaltante via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@pec.amga.it Nella menzionata richiesta, il concorrente dovrà indicare un recapito telefonico, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere la convocazione per il sopralluogo da parte della Stazione Appaltante.



Sulla base delle richieste pervenute, la Stazione Appaltante concorderà con ciascun operatore economico la data e l'ora del sopralluogo.

Si precisa che:

- in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti costituiti, il sopralluogo può essere effettuato anche dal solo soggetto incaricato dalla impresa mandataria;
- in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti costituendi, il sopralluogo può essere effettuato anche da un unico soggetto incaricato dall'impresa designata quale capogruppo, munito di delega a procedere al sopralluogo nell'interesse in nome e per conto di tutte le imprese raggruppande o consorziande, da produrre in originale con copia dei relativi documenti di riconoscimento in corso di validità.
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 1, lettere b) e c), del D.Lgs n. 50/2016, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
- in caso di rete di impresa attenersi a quanto previsto per i raggruppamenti temporanei di impresa.

Delle attività espletate in occasione di ciascun sopralluogo, sarà redatto apposito documento di attestazione, che sarà sottoscritto, per la parte di rispettiva competenza, dalla Stazione Appaltante e dal singolo concorrente (nella persona del legale rappresentante o del soggetto all'uopo delegato da quest'ultimo) al termine del medesimo sopralluogo (di seguito "Attestato di presa visione dei luoghi").

L'Attestato di presa visione dei luoghi dovrà essere inserito dal concorrente nella Busta "A – Documentazione Amministrativa".

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura.



9 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli interessati, purché in possesso dei requisiti soggettivi, di ordine generale e professionale di cui al presente disciplinare, potranno partecipare alla procedura aperta facendo pervenire la documentazione di gara elencata nel presente disciplinare – in apposito plico chiuso a mezzo raccomandata del Servizio Postale o servizio di posta celere o corriere, o tramite consegna a mano - **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10 maggio 2017.**

La mancanza di uno o più di detti documenti o la non conformità a quanto richiesto, comporterà l'esclusione dalla gara, fatto salvo le ipotesi di regolarizzazione con soccorso istruttorio previste dalla vigente disciplina.

L'offerta dovrà essere corredata della documentazione di seguito meglio indicata e dovrà essere racchiusa, sempre a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, di seguito denominato "Plico Generale", sigillato su tutti i lembi di apertura/chiusura (anche se pre-incollati dal fabbricante) con ceralacca o con nastro adesivo e/o con strumenti equivalenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmato su tutti i lembi anzidetti e non trasparente (in modo che non ne sia conoscibile il contenuto).

Si precisa che per "sigillo" si intende una qualsiasi impronta o segno (sia impronta impressa su materiale plastico, come ceralacca o piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con firme) tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto.

Il predetto Plico Generale potrà essere recapitato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente, nel termine perentorio sopra indicato, presso il seguente indirizzo:



AMGA Legnano S.p.A.

Via Per Busto Arsizio, n. 53 - 20025 LEGNANO (MI)

Al fine di verificare il rispetto del termine perentorio sopra indicato farà fede unicamente il timbro a data apposto sul plico dall'Ufficio Protocollo Generale della stazione appaltante. Il recapito tempestivo del predetto plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura e/o per qualsiasi altra ragione, il plico non pervenga, entro il termine perentorio di scadenza sopra indicato, all'indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo, ai fini del rispetto del termine sopra indicato, la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Ad avvenuta scadenza del termine perentorio sopra indicato, pertanto, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra offerta in precedenza eventualmente inviata nel termine.

Il predetto plico generale, collazionato con le modalità sopra e di seguito descritte, dovrà recare all'esterno, a pena di esclusione, l'esatta indicazione dell'oggetto dell'offerta, mediante trascrizione della seguente dicitura:

“OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CER 200108 e 200201) SITO IN LEGNANO VIA NOVARA - **NON APRIRE**”.

Sempre sulla parte esterna del plico generale, a pena di esclusione ed al fine della esatta individuazione della provenienza delle offerte, dovranno essere chiaramente riportati i dati identificati-



vi del concorrente (l'esatta ragione sociale, indirizzo e il codice fiscale/partita I.V.A. numero di telefono, Fax, mail, PEC).

Al fine dell'identificazione della provenienza del plico, in ipotesi di R.T.I. o Consorzi o GEIE, costituiti o costituendi, o altre forme associative di partecipazione, di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, dovranno, invece, essere osservate, sempre a pena di esclusione, le seguenti modalità di collazione dell'offerta:

il plico dovrà riportare all'esterno l'intestazione (timbro e/o l'esatta ragione sociale o denominazione):

1. dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi costituiti; del Consorzio, in caso di Consorzio;
2. delle indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale di tutte le imprese raggruppate e raggruppande.

Il plico generale, debitamente sigillato a pena di esclusione dovrà contenere:

- **busta "A documentazione amministrativa"** (contenente tutta la documentazione amministrativa secondo le indicazioni del presente disciplinare);
- **busta "B offerta tecnica"** (contenente tutta la documentazione secondo le indicazioni del presente disciplinare);
- **busta "C Offerta economica - tempi di esecuzione"** (contenente tutta la documentazione secondo le indicazioni del presente disciplinare);

Al fine dell'identificazione della provenienza dei plichi A, B e C anche questi ultimi dovranno recare oltre l'oggetto, il timbro dell'offerente e/o l'esatta e completa ragione sociale o denominazione (in caso di R.T.I. Consorzi o altre forme associative di cui all'art. 45, dovranno essere rispettate le medesime modalità di indicazione sopra indicate con riferimento al plico generale).

I Plichi A, B e C. Regole di collazione e contenuto degli stessi.



Il plico generale, a pena di esclusione, dovrà contenere a sua volta tre plichi contenenti ciascuno la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica- tempi di esecuzione, racchiuse rispettivamente, sempre a pena di esclusione, in n. 3 (tre) plichi distinti e separati denominati "A documentazione amministrativa", "B offerta tecnica" e "C Offerta economica – tempi di esecuzione", anch'essi chiusi, sigillati su tutti i lembi di apertura/chiusura (anche se pre-incollati dal fabbricante) con ceralacca o con nastro adesivo e/o con strumenti equivalenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmati in tutti i lembi anzidetti e non trasparenti (in modo che non ne sia conoscibile il contenuto).

Si precisa, inoltre, che la documentazione da produrre per la partecipazione alla presente procedura dovrà essere redatta in lingua italiana. In ipotesi di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere prodotta anche la relativa traduzione giurata.

10 CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Pena l'esclusione dalla gara e fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, il plico "A" dovrà contenere la documentazione indicata nel presente disciplinare di gara. Il concorrente dovrà inserire nella busta A un elenco della documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla gara.

Le dichiarazioni prodotte comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che siano comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli artt. 18, 19 e 19 bis del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Tutte le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da fotocopia di documento d'identità del dichiarante.



10.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 83, c. 8 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell'offerta.

A pena di esclusione, l'offerta deve essere corredata dalle dichiarazioni previste dai successivi punti da 10.1 a 10.16, redatte in lingua italiana, utilizzando preferibilmente i Modelli predisposti dalla stazione appaltante e allegati al presente Disciplinare di gara.

L'istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni a corredo dell'offerta – che dovranno riportare l'oggetto della gara - saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e accompagnate da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). Si precisa che qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non fosse in corso di validità, la copia fotostatica dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del dichiarante medesimo che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 45, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Il progettista qualificato indicato o associato dall'operatore concorrente deve rendere – a pena di esclusione – le dichiarazioni secondo le indicazioni del presente disciplinare preferibilmente secondo i modelli allegati.

I soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs n. 50/2016, i soggetti di cui all'art. 46, c. 1, del D.Lgs n. 50/2016, devono presentare, a pena di esclusione, l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dalle gare pubbliche, di seguito riportate, che devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di offerente singolo. Tali dichiarazioni devono essere accompagnate da fotocopia di documento d'identità del dichiarante.



Nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti o associati, l'istanza di partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell'A.T.I., Consorzio ordinario o GEIE costituita mentre le dichiarazioni sostitutive concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate – a pena di esclusione - dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce l'A.T.I., Consorzio ordinario o GEIE.

Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti da riunirsi o associarsi, l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte – a pena di esclusione - dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà l'associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE.

Nel caso di consorzi di cui agli artt. 45, c. 2, lett. b) e c) e 46, c. 1, lett. f), del D.Lgs n. 50/2016, l'istanza di partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante del consorzio, mentre le dichiarazioni sostitutive concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate dal rappresentante legale del consorzio e dal rappresentante legale di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice della concessione (utilizzando preferibilmente gli appositi modelli allegati).

Nel caso di RETE D'IMPRESE attenersi inoltre:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso l'organo comune mandatario dovrà allegare alla domanda di partecipazione:

- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.;

N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell'art. 48 del D.Lgs.50/2016.



2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

In questo caso l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.

In particolare, l'eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.; inoltre, in detta evenienza, la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.

N.B. In tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso, considerato il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune. Quest'ultimo dovrà allegare:

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.;

N.B.

1. L'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.



2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 14 dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016.

Per i documenti da produrre da RETE D'IMPRESA attenersi inoltre a:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La documentazione relativa all'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, del D.Lgs 50/16 deve essere resa e sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/16 (elencati in calce ai predetti modelli) dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

N.B. Per le società/consorzi con meno di quattro soci diversi dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, la predetta dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso di più soci (persone fisiche) detentori del medesimo ammontare di partecipazioni societarie di maggioranza (cfr. A.V.C.P. parere n. 58 del 04/04/2012 e determinazione n. 1 del 16/05/2012).

Il contratto di rete, contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.



3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

L'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La dichiarazione sostitutiva art. 80, del D.Lgs 50/2016 deve essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del D.Lgs 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

N.B. Per le società/consorzi con meno di quattro soci diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, la predetta dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso di più soci (persone fisiche) detentori del medesimo ammontare di partecipazioni societarie di maggioranza (cfr. A.V.C.P. parere n. 58 del 04/04/2012 e determinazione n. 1 del 16/05/2012).

Il contratto di rete deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

A pena di esclusione dalla gara, il rappresentante legale del soggetto concorrente (come precisato nel presente disciplinare di gara) o un suo procuratore sottoscrive la domanda di partecipazione (utilizzando preferibilmente l'allegato Modello A) e rende le dichiarazioni di seguito indicate:

I. Forma di partecipazione:

Dichiarazione in ordine alla forma di partecipazione alla gara come impresa singola ovvero in forma di costituita/costituenda A.T.I. / GEIE / Consorzio (ordinario ex art. 2602 cod. civ., stabile, tra cooperative di produzione e lavoro, tra imprese artigiane), rete di imprese.

II. Affidamento progettazione

Dichiarazione inerente l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva al proprio staff



tecnico, essendo l'impresa in possesso di adeguata attestazione S.O.A. per progettazione e costruzione, **ovvero** a staff tecnico di altra impresa (specificare se associata in raggruppamento temporaneo oppure consorziata nel consorzio concorrente oppure ausiliaria, oppure retista), **ovvero** a progettista qualificato, associato in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante (in tal caso la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta anche dal progettista), **ovvero** dal progettista qualificato indicato;

III. Dichiarazione presa visione dei luoghi:

a) di aver esaminato e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, disciplinare di gara, schema di contratto di concessione e relativi allegati, elaborati grafici di progetto, Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10983/2015 del 3.12.2015 e tutti gli altri atti complementari che costituiscono il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori in concessione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate per il prelievo o raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o dei residui di lavorazione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi, nonché di aver effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, della disponibilità delle attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia ed alla/alle categoria/e dei lavori in concessione, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;



c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

d) che nella formulazione dell'offerta economica si è tenuto conto del costo del lavoro e della sicurezza, e, in particolar modo, si è tenuto conto degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, prescritti dalle specifiche norme di settore;

e) di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

f) di allegare l'attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dal competente ufficio della stazione appaltante.

10.2 POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI QUALIFICAZIONE ESECUTORE DEI LAVORI

A pena di esclusione, il rappresentante legale del soggetto concorrente o un suo procuratore (come precisato nel presente disciplinare) sottoscrive le dichiarazioni sostitutive (utilizzando preferibilmente gli allegati Modello C, Modello D ed eventualmente modello D1), indicando:

- I. Iscrizione in registri**

Dichiarazione in ordine all'iscrizione dell'operatore presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), l'attività per la quale l'operatore è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente gara e la forma giuridica;

inoltre

Per gli operatori con sede in altro Stato: indicazione degli estremi di iscrizione nel competente albo



o lista ufficiale dello Stato di appartenenza;

inoltre

Per le Società Cooperative: indicazione degli estremi di iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative, con precisazione, altresì, della sezione;

inoltre

Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti: indicazione degli estremi di iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative.

Devono, altresì, essere indicati:

- i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio (con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando);
- l'Ufficio delle Entrate competente per l'effettuazione delle relative verifiche: indirizzo e numero di fax;
- la Cancelleria fallimentare competente per l'effettuazione delle relative verifiche: indirizzo e numero di fax.

- **II. Requisiti di qualificazione**

L'operatore economico dichiara inoltre:

A) il possesso di attestazione di qualificazione per sola esecuzione di lavori pubblici, in corso di



validità (allegare fotocopia dell'attestazione resa conforme all'originale con dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), che documenti il possesso in categorie e classifiche adeguate, rilasciata:

– da una Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

In ogni caso dovrà essere indicato o associato – utilizzando preferibilmente l'apposito Modello B – un operatore qualificato per la progettazione definitiva ed esecutiva, in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Disciplinare.

ovvero

B) Dichiarazione inerente al possesso di attestazione di **qualificazione per progettazione ed esecuzione di lavori pubblici**, in corso di validità (allegare fotocopia dell'attestazione resa conforme all'originale con dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che documenti il possesso in categorie e classifiche adeguate e dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti speciali di capacità dello staff tecnico dell'operatore, preposto alla progettazione definitiva ed esecutiva, secondo quanto stabilito agli articoli 7.1 e 7.2 del presente Disciplinare ovvero indicazione o associazione di un operatore qualificato per la progettazione definitiva/esecutiva, in possesso dei requisiti stabiliti agli articoli 7.1 e 7.2 del presente Disciplinare

ovvero

C) Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, dichiarazione inerente al possesso dei requisiti;

Per i Consorzi di Cooperative, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi Stabili di cui all'art. 45,



comma 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, i requisiti di qualificazione (SOA e sistema di qualità) devono essere posseduti e dimostrati direttamente dal Consorzio.

III. Insussistenza in capo all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.

Dichiarazione, (preferibilmente utilizzando i modelli C) e D):

1. Di non aver riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di



- eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e)** delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2.** Di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
 - 3.** Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - 4.** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - 5.** di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del codice appalti;
 - 6.** di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs n. 50/16;
 - 7.** di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integri-



- tà o affidabilità;
8. che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
 9. di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura di gara e pertanto di non aver creato una distorsione della concorrenza che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 10. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 11. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 12. che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 13. di essere in regola con l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 14. che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 15. che nel caso di sentenze a carico per i reati dell'art. 80, c. 1 del D.Lgs n. 50/2016, che hanno comportato l'applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano rico-



nosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla documentazione allegata alla dichiarazione.

16. Che la propria partecipazione alla gara non comporta violazione dei divieti di cui all'art. 48, comma 7, D.Lgs 50/2016 s.m.i. (presenze in altra forma alla gara).

IV. Cessazioni dalle cariche.

– Dichiarazione in ordine all'insussistenza di soggetti cessati dalla carica ovvero in ordine all'insussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 80, c. 1, del Codice dei Contratti;

ovvero

– Dichiarazione in ordine alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui l'operatore economico fornisce dimostrazione (da allegarsi).

La dissociazione non è necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 80, c. 1, del Codice dei Contratti, può essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti cessati (utilizzando preferibilmente il Modello D1) oppure, in caso di impossibilità dal legale rappresentante dell'operatore economico, utilizzando preferibilmente il Modello C). Resta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2, del c.p.p.



Devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati dalla carica nell'anno anzidetto.

Si precisa che - a pena di esclusione – il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”.

Ai fini del comma 1, dell'articolo 80, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80, c. 3, Codice dei Contratti).

V. Osservanza contratti di lavoro

- 1.** Dichiarazione in ordine alla regolarità degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente, con indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative;
- 2.** Dichiarazione in ordine all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, con indicazione della relativa categoria, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.



VI. Situazioni di controllo e/o collegamento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, c. 5, lett. m), del D.Lgs n. 50/2016 i concorrenti presentano alternativamente:

a. dichiarazione che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

ovvero

b. Indicazione di situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici (anche estranei alla procedura di gara) e:

- Dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Successivamente all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica degli operatori ammessi, la Commissione di gara procederà alla verifica e all'esclusione dei concorrenti per i quali accertasse, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

VII Trattamento dati

Dichiarazione in ordine all'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati perso-



nali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

VIII Elezione domicilio

Indirizzo di posta elettronica certificata per tutte le informazioni inerenti la procedura di gara anche ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016. In caso di operatore economico pluri-soggettivo, l'elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario.

IX Autorizzazione in caso di accesso agli atti

L'operatore, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 53 del D.Lgs n. 50/16, autorizza la stazione appaltante a consentire l'accesso agli atti di gara presentati agli altri concorrenti che ne facciano legittima richiesta.

X. Altre informazioni

La ditta dovrà altresì dichiarare:

- di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto.
- ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs n. 165/01 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai



propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;

- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs 50/2016, (e fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4 del D.Lgs 50/2016), a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità sostenute per la presente gara entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Si applica altresì il regime di cui all'art. 66, comma 7, del D.Lgs 163/2006, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n.66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.21.

- (Solo in caso di un'aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all'art. 45, comma 1, lettera f) del D.Lgs 50/16) che ai sensi dell'art. 48, c. 7, del D.Lgs 50/16, in qualità di impresa retista indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma prevista dal medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP n. 3/2013);

(solo in caso di rete d'impresa con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità di organo comune;

- impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia autentica del contratto di rete,

ovvero

- fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, **NON** impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto ed **INDICA**, pertanto, la denominazione ed il codice fiscale delle sole imprese retiste con le quali concorre.



10.3 DICHIARAZIONI PERSONALI ESECUTORE DEI LAVORI

A pena di esclusione, fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, ciascuno dei soggetti indicati nel presente articolo, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, deve dichiarare specificamente, utilizzando preferibilmente il Modello D) allegato:

A) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:

- a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e)** delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;



f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

E CHE nel caso di sentenze a carico per i reati dell'art. 80, c. 1 del D.Lgs n. 50/2016, che hanno comportato l'applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla documentazione che si allegnerà alla dichiarazione;

B) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza.

C) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare pubbliche di appalto e concessione;

D) anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre



anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

Ai fini del comma 3, dell'articolo 80 del D.Lgs n. 50/16, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa che - a pena di esclusione - le suddette dichiarazioni di cui ai punti da A) a D), devono essere rese:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese, nel caso di concorrenti costituiti da **operatori economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE**, da parte dei medesimi soggetti che figurano nella compagine di ciascun offerente che costituisce o che costituirà l'associazione, la rete di impresa o il consorzio.



A pena di esclusione, per i **consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'art. 45, c. 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti**, tale dichiarazione dovrà essere resa da parte dei medesimi soggetti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici delle prestazioni.

10.4 POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE “PROGETTISTA QUALIFICATO”

A pena di esclusione, fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, il rappresentante legale del soggetto progettista qualificato o un suo procuratore sottoscrive le dichiarazioni sostitutive (utilizzando preferibilmente l'allegato Modello E), indicando:

- **I. Iscrizione in registri**
 - Iscrizione ordine professionale (solo per libero professionista);
 - iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza per la seguente), indicando attività numero di iscrizione, data, durata, termine, forma giuridica e iscritti con tipo di carica;
- **II. Insussistenza in capo all'operatore economico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.**

Dichiarazione (preferibilmente utilizzando i modelli E ed F):

- di non aver riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti



- commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e)** delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- Di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo



lo 84, comma 4, del medesimo decreto;

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del codice appalti;
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs n. 50/16;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura di gara e, pertanto, di non aver creato una distorsione della concorrenza che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;



- che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- di essere in regola con l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- che l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che nel caso di sentenze a carico per i reati dell'art. 80, c. 1 del D.Lgs n. 50/2016, che hanno comportato l'applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla documentazione allegata alla dichiarazione.
- che la propria partecipazione alla gara non comporta violazione dei divieti di cui all'art. 48, comma 7, D.Lgs 50/2016 s.m.i. (presenze in altra forma alla gara).

- **III. Cessazioni dalle cariche.**

– Dichiarazione in ordine all'insussistenza di soggetti cessati dalla carica ovvero in ordine



all'insussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 80, c. 1, del Codice dei Contratti;

ovvero

– dichiarazione in ordine alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui l'operatore economico fornisce dimostrazione (da allegarsi).

La dissociazione non è necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 80, c. 1, del Codice dei Contratti, può essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti cessati (utilizzando preferibilmente il Modello F1) oppure in caso di impossibilità, dal legale rappresentante dell'operatore economico, utilizzando preferibilmente il Modello E). Resta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2, del c.p.p.

Devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati dalla carica nell'anno anzidetto.

Si precisa che - a pena di esclusione - il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di appli-



cazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il "beneficio della non menzione".

Ai fini del comma 1, dell'articolo 80, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80, c. 3, Codice dei Contratti).

- **IV. Osservanza contratti di lavoro**

1. Dichiarazione in ordine alla regolarità degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente, con indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative;

2. Dichiarazione in ordine all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, con indicazione della relativa categoria, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

- **V. Situazioni di controllo e/o collegamento**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, c. 5, lett. m), del D.Lgs n. 50/2016 i concorrenti presentano alternativamente:

a. dichiarazione che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

ovvero



b. Indicazione di situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici (anche estranei alla procedura di gara) e:

- dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Successivamente all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica degli operatori ammessi, la Commissione di gara procederà alla verifica e all'esclusione dei concorrenti per i quali accertasse, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

- **VI. Trattamento dati**

Dichiarazione in ordine all'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

- **VII. Autorizzazione in caso di accesso agli atti**

L'operatore, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 53 del D.Lgs n. 50/16 autorizza la stazione appaltante a consentire l'accesso agli atti di gara presentati agli altri concorrenti che ne facciano legittima richiesta.



- **VIII. Altre informazioni**

L'operatore economico dovrà altresì dichiarare:

- di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto.
- ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs n. 165/01 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.
- di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;

(solo in caso di un'aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all'art. 45, comma 1, lettera f) del D.Lgs 50/2016) che ai sensi dell'art. 48, c. 7, del D.Lgs 50/2016, in qualità di impresa retista indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma prevista dal medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP n. 3/2013);

(solo in caso di rete d'impresa con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità di organo comune,

- impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia autentica del contratto di rete,

ovvero

- fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la denominazione ed il codice fiscale delle sole imprese retiste con le quali concorre.



10.5 DICHIARAZIONI PERSONALI “PROGETTISTA QUALIFICATO”

A pena di esclusione, fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, ciascuno dei soggetti indicati nel presente articolo, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, deve dichiarare specificamente, utilizzando preferibilmente il Modello F:

A) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi



di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

E CHE nel caso di sentenze a carico per i reati dell'art. 80, c. 1 del D.Lgs n. 50/2016, che hanno comportato l'applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla documentazione che si allegnerà alla dichiarazione.

B) Che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza.

C) Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare pubbliche di appalto e concessione;

D) anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo



comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

Si precisa che – a pena di esclusione – il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”.

Ai fini del comma 1, dell'articolo 80, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80, c. 3, Codice dei Contratti).

Si precisa che - a pena di esclusione - le suddette dichiarazioni di cui ai punti da A) a D), devono essere rese:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di



società o consorzio.

A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese, nel caso di concorrenti costituiti da **operatori economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE**, da parte dei medesimi soggetti che figurano nella compagine di ciascun offerente che costituisce o che costituirà l'associazione, rete di impresa o il consorzio.

A pena di esclusione, **per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'art. 45, c. 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti**, tale dichiarazione dovrà essere resa da parte dei medesimi soggetti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici delle prestazioni.

10.6 DICHIARAZIONI “PROGETTISTA QUALIFICATO” SUI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA

Dichiarazione, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente l'apposito Modello E sul possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal presente disciplinare.

10.7 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, RETI DI IMPRESA, GEIE (ART. 45, COMMA 2, LETT. D), E), F) G) DEL D.LGS. 50/2016

In caso di raggruppamento temporaneo, a pena di esclusione dovranno essere prodotte le seguenti dichiarazioni (utilizzando preferibilmente l'allegato Modello L):



1. dichiarazione di voler partecipare alla gara in Associazione Temporanea di operatori economici/Consorzio ordinario/GEIE, ai sensi dell'art. 45, c. 2, lettere d), e) e f) e dell'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice dei Contratti;
2. espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
3. indicazione dell'operatore economico nominato Mandatario/Capogruppo;
4. dichiarazione delle percentuali di partecipazione all'A.T.I. di tutti i componenti, compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti e con espresso riferimento alle categorie di lavorazioni ovvero alle prestazioni di servizi previste nel presente bando di gara, anche al fine della verifica dei singoli requisiti di capacità per la rispettiva partecipazione;
5. SOLO per il progettista qualificato, di cui all'art. 46, c. 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016, dati identificativi del "GIOVANE PROFESSIONISTA – CO-PROGETTISTA ABILITATO DA MENO DI 5 ANNI", ex artt. 24, comma 5 del D.Lgs n. 50/16;
6. SOLO per i lavori: eventuale cooptazione, ai sensi dell'art. 92, c. 5 del D.P.R. 207/2010.

In caso di concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile o da un GEIE (**costituito prima della gara**), pena l'esclusione dalla gara, la capogruppo dovrà inoltre presentare, a corredo dell'offerta la seguente documentazione:

– scrittura privata autenticata da un notaio con la quale è stata costituita l'associazione temporanea/consorzio/GEIE di operatori economici e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale irrevocabile dagli altri operatori economici riuniti alla capogruppo; nell'atto costitutivo dovranno essere indicate le percentuali di partecipazione all'A.T.I. / Consorzio ordinario / GEIE di tutti i componenti, compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti.

– procura conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, nella forma dell'atto pubbli-



co, ai sensi dell'art. 1392 del C.C. (o copia di essa autenticata).

La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto.

In caso di concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile o da un GEIE (**non ancora costituito**) la richiesta di partecipazione, l'offerta e tutte le dichiarazioni, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'Associazione/Consorzio ordinario/GEIE rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 48, c. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

Nel caso di RETE D'IMPRESE attenersi inoltre:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso l'organo comune mandatario dovrà allegare alla domanda di partecipazione:

- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.;

N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE



DI ORGANO COMUNE

In questo caso l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.

In particolare, l'eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.; inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.

N.B. In tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell'art. 48 del D.Lgs 50/16.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso, considerato il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune. Quest'ultimo dovrà allegare:

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.;

N.B.

1. L'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.



2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 14 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16.

Per i documenti da produrre da RETE D'IMPRESE attenersi inoltre a:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La documentazione relativa all'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, del D.Lgs 50/16 deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs 50/16 (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti. N.B. Per le società/consorzi con meno di quattro soci diversi dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, la predetta dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso di più soci (persone fisiche) detentori del medesimo ammontare di partecipazioni societarie di maggioranza (cfr. A.V.C.P. parere n. 58 del 04/04/2012 e determinazione n. 1 del 16/05/2012).

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

L'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal



legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La dichiarazione sostitutiva art. 80 del D.Lgs 50/2016 deve essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune. N.B. Per le società/consorzi con meno di quattro soci diversi dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, la predetta dichiarazione dovrà essere resa anche nel caso di più soci (persone fisiche) detentori del medesimo ammontare di partecipazioni societarie di maggioranza (cfr. A.V.C.P. parere n. 58 del 04/04/2012 e determinazione n. 1 del 16/05/2012).

Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.

10.8 CONSORZI DI CUI AGLI ARTT. 45, LETTERE B) E C) E 46, COMMA 1, LETT. F), DEL D.LGS 50/2016

I consorzi stabili, i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni previste nel presente Disciplinare, sono tenuti ad indicare – utilizzando preferibilmente l'apposito Modello M– se intendono eseguire direttamente i lavori (ovvero i servizi per i Consorzi di cui alla lett. f) dell'art. 46, comma 1 del Codice) oppure se intendono affidarne l'esecuzione ai consorziati, con indicazione in quest'ultimo caso dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che eseguiranno i lavori (ovvero i servizi). Sia il consorzio e sia i consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, morale e professionale di cui agli articoli 6.1, 6.2 e 6,3 (ovvero per i servizi: artt. 7.1 e 7.2) del presente Disciplinare preferibilmente secondo i modelli allegati.

Ai sensi dell'art. 48, c. 7 del D.lgs. 50/16, è fatto divieto a tutti i consorziati esecutori del consorzio



stabile, dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane, di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

10.9 IMPRESE COOPTATE

Ai sensi dell'art. 92, c. 5, del D.P.R. 207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di qualificazione per il presente contratto, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente bando (con attestazione SOA adeguata per importi ai lavori che saranno ad essa affidati), a condizione che:

1. la volontà di ricorrere alla cooptazione venga espressamente dichiarata;
2. venga dichiarata la percentuale dei lavori che dovrà eseguire la cooptata che comunque complessivamente non potrà essere superiore al 20% dell'importo complessivo dei lavori oggetto del contratto;
3. venga sottoscritta l'offerta tecnica ed economica anche dalla cooptata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 14.11.2012, n. 5749).

Pena l'esclusione dalla gara, si precisa che:

- l'impresa cooptata dovrà possedere i requisiti generali e dovrà pertanto presentare in sede di gara le dichiarazioni di cui all'art. 6 del presente disciplinare, preferibilmente utilizzando i modelli C e D, D1;
- il raggruppamento dovrà presentare tutta la documentazione indicata nel presente disciplinare per i raggruppamenti di impresa costituiti o da costituirsi (compresi quindi mandato e



procura).

10.10 MODELLO GAP

Ai sensi della vigente normativa antimafia il modello GAP non è dovuto.

10.11 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 83, c. 8 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell'offerta.

In attuazione del disposto dell'art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorzia-
to o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tec-
nico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro
soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazio-
ne appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che del-
lo stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia
l'operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.

L'operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai
sensi dell'art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti.

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione previ-
sta al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell'offerta
l'impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione
disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati.

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti neces-
sari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore au-



siliario (art. 89, c. 1, D.Lgs n. 50/2016), (utilizzando preferibilmente l'allegato Modello N);

2. dichiarazione dell'operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello O) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara.

3. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a)** oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b)** durata;
- c)** ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'operatore ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di ordine generale con le stesse modalità previste per l'operatore economico ausiliato dal presente Disciplinare, utilizzando preferibilmente gli allegati Modelli C e D e D1 (per l'esecutore), Modelli E ed F e F1 (per il progettista qualificato), e le risorse oggetto di avvalimento.

A pena di esclusione, il rappresentante legale dell'operatore ausiliario dovrà, altresì, dichiarare (utilizzando preferibilmente l'allegato Modello O):

1. di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente e gli strumenti ne-



cessari per l'esecuzione dei lavori;

2. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lgs n. 50/16 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Ai sensi dell'art. 89, c. 5 del D.Lgs n. 50/2016, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo del contratto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del D.Lgs n. 50/2016 alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, c. 8 del D.Lgs n. 50/2016, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara e alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto, il contratto di avvalimento non può sostanzarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione, in caso di aggiudicazione, le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., in quanto compatibili ai sensi dell'art. 216, c. 14.

Ai sensi dell'art. 89, c. 11 del D.Lgs n. 50/2016, non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strut-



ture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15 ove si prevede che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80”.

10.12 GARANZIE

10.12.1 GARANZIA PROVVISORIA E CAUZIONE DELL'INVESTIMENTO

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del Codice dei Contratti, il concorrente, singolo o associato, dovrà costituire, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria di € 1.699.390,68 (Euro unmilionesecentonovantanovetrecentonovanta/68 euro), pari al 2% dell'importo complessivo della concessione, sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari).

La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d'Italia) o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltan-



te. Tale garanzia dovrà, inoltre, essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da intermediari finanziari aventi i requisiti precisati nel punto b) successivo;

b. fideiussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

A pena di esclusione, le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate da intermediari finanziari come previsto nel suddetto punto b), dovranno prevedere espressamente:

- 1.** validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 2.** impegno del fideiussore a rinnovare la garanzia, per la durata di 6 (sei) mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante, nel corso della procedura;
- 3.** impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- 4.** clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. Per



fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs 50/2016, segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l'operatore economico dovrà allegare, congiuntamente alla documentazione qui richiesta, fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, c. 7 del D.Lgs n. 50/16, la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute.

Si precisa, inoltre, che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. Il possesso del sistema di qualità aziendale Uni En ISO 9000 potrà essere dimostrato anche con apposita dicitura nell'attestazione SOA.

Modalità di presentazione della garanzia provvisoria in caso di operatori riuniti:

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE **costituito** o **costituendo** (di tipo verticale od orizzontale di cui all'art. 93, c. 1 del D.Lgs 50/16), la garanzia fideiussoria o assicurativa – a pena di esclusione - deve essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).

Per i documenti da produrre da RETE D'IMPRESSE attenersi inoltre a:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La cauzione provvisoria e l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.



2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La cauzione provvisoria e l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell'organo comune.

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria per la garanzia provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D.Lgs n. 50/2016.

La cauzione se prestata dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del contratto di concessione, senza alcun provvedimento espresso della Stazione Appaltante, incluso il concorrente classificatosi secondo in graduatoria. Agli altri concorrenti la cauzione sarà svincolata entro cinque giorni dal provvedimento di aggiudicazione, contestualmente all'atto con cui si comunica l'avvenuta aggiudicazione.

10.12.2 GARANZIA DEFINITIVA

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/16 il concessionario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modali-



tà di cui all'articolo 93, c. 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale in conformità alla polizza-tipo 1.2 di cui all'art. 1, c. 1, D.M. 12.3.2004, n. 123, per una somma pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale fatti salvi gli incrementi di cui all'art. 103, D.Lgs n. 50/16.

La garanzia decorre dalla data di stipula del contratto di concessione e cessa di avere effetto alla data di scadenza della concessione.

La polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La polizza fideiussoria deve essere prodotta esclusivamente in originale, su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa del garante autenticata da notaio il quale deve attestare anche i poteri di firma del garante medesimo.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la fidejussione deve essere unica, intestata a nome di tutte le imprese che hanno costituito il raggruppamento o la rete di imprese, e può essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante dell'impresa mandataria (capogruppo), in proprio nome e per conto di tutte le imprese mandanti.

Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, la fidejussione deve essere intestata a nome del consorzio o del GEIE e può essere sottoscritta anche dal solo legale rappresentante dell'impresa capofila, in nome proprio e per conto di tutte le imprese consorziate o le imprese che costituiscono il gruppo europeo;

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.Lgs 50/2016 che richiama l'art. 93, c. 7 del medesimo decreto,



l'importo della garanzia definitiva può essere ridotto nelle misure percentuali ivi indicate qualora l'Azienda posseda le certificazioni di qualità ed ambientali ivi previste ed a cui si rimanda; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, o consorzio ordinario di concorrenti, o di GEIE, per beneficiare della riduzione, tutti i soggetti del raggruppamento, o del consorzio o del GEIE devono possedere le certificazioni previste.

10.13 POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103, c. 7, del Codice dei Contratti, l'Impresa Aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare la polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, nelle forme e modalità previste dal D.M. 12.03.2004, n. 123 - schema tipo 2.3 - per i seguenti importi:

– **Sezione A** – Copertura assicurativa non inferiore all'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, incrementato dell'I.V.A., stipulata nelle forme del "Contractors all Risks" (CAR), che copra i danni, subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

– **Sezione B** – Copertura assicurativa della responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere e, pertanto, per una somma di Euro **806.700,00** (5% di Euro 16.134.000,00).

La polizza in originale, con firma dell'assicuratore debitamente autenticata dal notaio, dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante almeno cinque giorni prima della consegna dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.



Nel periodo di garanzia, la polizza assicurativa suddetta è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficienza della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La **polizza di responsabilità civile professionale del progettista**: ai sensi dell'art. 24, c. 4 del D.Lgs n. 50/16, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse eventualmente sopportare a causa di inadempimento del concessionario. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore ad € 2.500.000 (euro duemilionicinquecentomila/00).

L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

- a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo.
- b) dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'art. 79, c. 7, del D.P.R. n. 207/2010 e la progettazione esecutiva è redatta dallo suo staff tecnico.

10.14 SUBAPPALTO

10.14.1 PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

Ai sensi dell'art. 31, c. 8 del D.Lgs 50/2016, il subappalto non è ammesso, fatta eccezione per le eventuali attività relative a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. I soggetti



partecipanti possono, pertanto, richiedere, all'atto dell'offerta, l'affidamento di parti della prestazione in subappalto, con le modalità stabilite dall'art. 105 del Codice dei contratti, utilizzando preferibilmente il Modello H allegato, reso dal progettista qualificato indicato o associato ovvero dall'operatore economico qualificato per progettazione e costruzione.

La dichiarazione di subappalto dovrà essere sottoscritta, pena la nullità della dichiarazione di subappalto:

- 1)** dal professionista singolo o dal legale rappresentante dell'operatore economico singolo;
- 2)** dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, ovvero da tutti gli associati;
- 3)** dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUENDO, Rete di impresa;
- 4)** dal legale rappresentante dell'associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUITO, Rete di Impresa;
- 5)** dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria;
- 6)** dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del Consorzio tra imprese artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice delle prestazioni.

L'affidamento in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e lascia impregiudicata la responsabilità del progettista.

10.14.2 PER I LAVORI

Il subappalto è ammesso. Nella dichiarazione di subappalto dovranno essere indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codi-



ce dei Contratti. La dichiarazione di subappalto - resa utilizzando preferibilmente il Modello I - dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità della stessa:

- 1)** dal legale rappresentante dell'operatore singolo;
- 2)** dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUENDO, Rete di Impresa;
- 3)** dal legale rappresentante dell'associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUITO, Rete di Impresa;
- 4)** dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del Consorzio tra imprese artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice delle prestazioni.

Nella fase di gestione del contratto di concessione non è ammessa la sub concessione.

In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, devono indicare una terna di nominativi di sub-appaltatori ricorrendo i seguenti casi:

- a)** concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;
- b)** concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.

L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui sopra, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti-



ti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 e 6 del D.Lgs n. 50/16.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte



di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

10.15 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Ai sensi della Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 dicembre 2015, l'offerente è tenuto a dimostrare l'avvenuto versamento, a favore dell'ANAC stessa, dell'importo di € 500,00 (Euro cinquecento).

Ai fini del versamento delle contribuzioni, gli operatori economici debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it>

Sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento, accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" ovvero l'operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve allegare lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita su indicato.

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Nel caso di A.T.I. Consorzio ordinario o Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/16, GEIE, Rete di impresa dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'operatore economico mandatario.



Per i soli operatori esteri:

Il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 BIC: PASCITMMROM) e intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione, riportando come causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

10.16 PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS

Nella busta A dovrà essere inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. Infatti la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione con la deliberazione attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.

11 CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”

La Busta B - offerta tecnica” deve contenere un elenco degli elaborati e dei documenti presenti all'interno, redatta sotto forma di dichiarazione e sottoscritta secondo le indicazioni sotto riportate per gli elaborati progettuali.

La busta dovrà contenere, pena l'esclusione, l'offerta tecnica suddivisa secondo gli elementi che concorrono all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa, onde consentire alla Commissione giudicatrice una adeguata valutazione della fattibilità della proposta, la valutazione dei vantaggi da essa deducibili, mediante il raffronto tra la proposta tecnica e il progetto po-



sto a base di gara.

Per ciascuna delle voci B1, B2, B3, B4 riportate nella Tab. 3 dell'art. 4 e dell'art. 14.1 del presente disciplinare di gara, il concorrente dovrà produrre una relazione illustrativa (esplicativa) di lunghezza non superiore a 15 fogli di dimensione A4, fronte retro, (con il limite massimo di 55 linee per foglio, di dimensioni agevolmente leggibili) e massimo n. 5 tavole grafiche in formato A2, finalizzate ad illustrare sinteticamente le proposte del concorrente.

In merito al punto B.1.1 di cui alla Tabella 3 si evidenzia che per ipotesi di maggiore efficienza del processo si devono intendere fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasformazione dell'impianto per produzione di biogas in impianto per produzione di biometano. Nel caso in cui venga proposta una soluzione diversa rispetto a quanto indicato nei documenti di gara e la ditta dovesse risultare aggiudicataria, sarà onere della stessa ottenere tutte le autorizzazioni necessarie a realizzare l'impianto come proposto.

In merito al punto B.4.3 di cui alla Tabella 3, nell'ottica di esaltare e favorire esempi di economia circolare, si evidenzia che il concessionario deve indicare le quantità e le modalità di messa a disposizione, al concedente, dei prodotti derivanti dal processo di trattamento dei Rifiuti ammessi ed utili ai processi industriali del concedente.

Devono altresì essere contenuti nella "Busta B – Offerta tecnica", a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- 1. Progetto definitivo** dell'intervento contenente gli elaborati grafici e descrittivi indicati negli articoli da 24 a 32 del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 e s.m.i. e redatto nel rispetto del progetto preliminare posto a base di gara (comprese le modifiche al capitolato e al quadro economico). Il progetto definitivo dovrà essere redatto rispettando e recependo integralmente le prescrizioni dettate dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano in data 3.12.2015 con RG n. 10983/2015, Prot. n.



304929/2015 del 3.12.2015 che si allega al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale.

2. **Computo metrico** dettagliato **non estimativo** delle diverse lavorazioni previste nel progetto definitivo (il computo metrico estimativo deve essere contenuto nella busta “C Offerta economica”);
3. **Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici** (ed eventuali schede tecniche dei componenti) previsto dall’art. 30 del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 e s.m.i.
4. **Tutta la documentazione tecnica** (grafici, relazioni, studi, simulazioni) necessari per l’acquisizione di tutti i pareri necessari per l’esecuzione dell’opera;
5. **Studio di compatibilità geologica e geotecnica** a firma di Geologo e Ingegnere da allegare al progetto definitivo, anche ai sensi dalle Norme Tecniche di attuazione – Parte strutturale del PGT del Comune di Legnano.
6. **Dettagliato piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie** con esplicitazione delle modalità di gestione delle stesse, tempistiche, piani di ammodernamento della struttura e degli impianti.

N.B.: Conformemente a quanto prescritto dall'art. 24 del DPR n. 207/2010, il progetto definitivo costituente l’offerta tecnica, dovrà essere sviluppato ad un livello tale da fornire gli approfondimenti tecnici atti ad individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, degli obiettivi, delle prestazioni, delle condizioni, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e tali da consentire l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla osta per l’esecuzione dell’opera.

Qualora il concorrente riscontri eventuali insufficienze nel progetto preliminare ovvero nella documentazione tecnica messa a disposizione, la progettazione definitiva dovrà comunque rispondere alle finalità della concessione.



Il progetto definitivo dovrà contenere tutti i documenti specifici per l'acquisizione dei pareri necessari per l'esecuzione dell'opera. **Il concessionario si impegna a svolgere a propria cura e spese e nei tempi fissati tutti gli elaborati che si renderanno necessari per l'ottenimento di detti pareri da parte di qualsiasi Autorità competente.**

N.B. Copia del progetto definitivo dovrà essere fornito anche in formato elettronico su CD con formato corrente dwg, doc, excel, ecc. **FIRMATO DIGITALMENTE.** Deve essere presente anche una copia in pdf di tutti gli elaborati progettuali prodotti. In caso di discordanza tra quanto indicato nel cd e quanto presentato in cartaceo in gara prevarrà la documentazione cartacea.

In tale busta B, oltre a quanto sopra indicato, devono essere inseriti i seguenti documenti:

- A) Bozza di convenzione disciplinante i rapporti con il concedente** firmata per accettazione (allegata ai documenti di gara e scaricabile dal sito internet della stazione appaltante);
- B) Capitolato descrittivo e prestazionale delle opere oggetto di concessione (allegato alla convenzione di concessione):** firmato per accettazione (e allegato ai documenti di gara e scaricabili dal sito internet della stazione appaltante)
- C) Capitolato gestionale delle opere oggetto di concessione (allegato alla convenzione di concessione):** firmato per accettazione (e allegato ai documenti di gara e scaricabili dal sito internet della stazione appaltante).

L'offerta tecnica dovrà contenere solo ed esclusivamente la documentazione di carattere tecnico (non economico) nonché tutti i documenti, relazioni e quant'altro necessario alla perfetta individuazione e valutazione del progetto offerto.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ed in maniera chiara e dettagliata.

Pena l'esclusione, la documentazione contenuta nella "Busta B - offerta tecnica" non dovrà con-



tenere alcuna indicazione relativa all'offerta economica ed ai tempi di esecuzione della progettazione e delle opere. In sintesi non potranno essere inseriti nella busta B elaborati contenenti indicazioni economiche e temporali quali il computo metrico-estimativo o il crono programma.

L'operatore dovrà indicare espressamente le parti degli elaborati contenenti eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/1990 s.m.i. da parte di terzi.

L'offerta tecnica dovrà inoltre, pena l'esclusione:

1. essere redatta in lingua italiana;
2. essere firmata o siglata su ciascun foglio dal legale rappresentante dell'impresa e, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/GEIE/Consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs 50/16, da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento nonché (in caso di cooptazione) dall'impresa cooptata; l'offerta dovrà altresì essere sottoscritta e timbrata col timbro dell'ordine dal progettista qualificato indicato o associato e precisamente:

- dal professionista singolo;
- da tutti i componenti dello Studio Associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiara di averne i poteri);
- dal Legale Rappresentante della società di professionisti o d'ingegneria;
- dal Rappresentante Legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di Raggruppamenti Temporanei già formalmente costituiti;
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti formalmente;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili.

Nel caso di rete di impresa, sia per le aziende che per i professionisti:



1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In tal caso, la documentazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In tal caso, la documentazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

12 CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA E TEMPI DI ESECUZIONE

L'offerta dovrà essere bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Pena l'esclusione, in tale busta non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificatamente indicati:

1. DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA / TEMPO

(Resa utilizzando preferibilmente l'allegato Modello Q) che dovrà contenere, a pena di esclusione:



- la **tariffa di smaltimento per la frazione organica del rifiuto solido urbano** per i rifiuti conferiti dalle Società del gruppo AMGA Legnano S.p.A., espressa in percentuale di sconto indicato in cifre ed in lettere, che l'offerente offre in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara di **Euro 75,00** a tonnellata.

Non sono ammesse offerte economiche in rialzo rispetto ai valori a base di gara individuati dal concedente Stazione Appaltante.

In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

- la **tariffa di smaltimento per la frazione verde** conferita dalle Società del gruppo AMGA Legnano S.p.A., espressa in percentuale di sconto indicato in cifre ed in lettere, che l'offerente offre in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara di **Euro 25,00** a tonnellata.

Non sono ammesse offerte economiche in rialzo rispetto ai valori a base di gara individuati dal concedente Stazione Appaltante.

In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

- il **canone annuo di concessione riconosciuto al concedente**, espresso in cifre ed in lettere, che l'offerente offre in rialzo rispetto all'importo posto a base di gara di euro 115.000,00 annui.

Non sono ammesse offerte economiche in diminuzione rispetto ai valori a base di gara individuati dal concedente Stazione Appaltante.

In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

- il **tempo offerto per l'esecuzione dei lavori** (ivi compresa l'attività di progettazione). Non sono ammesse offerte temporali in aumento rispetto ai valori individuati dalla Stazione Appaltante:

esecuzione dei lavori giorni 420



Nel calcolo del punteggio (secondo quanto indicato nel presente disciplinare) sarà preso in considerazione il tempo offerto per l'esecuzione totale della prestazione (esecuzione dei lavori) indicata al punto B dell'offerta (utilizzando preferibilmente il modello Q allegato).

Nel caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e in lettere, sarà data prevalenza a quello espresso in lettere.

2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel progetto definitivo i prezzi unitari di cui al successivo punto 3);

3. ELENCO DEI PREZZI UNITARI

In base ai quali si è redatto il computo metrico estimativo.

4. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

5. VALORE DELL'INVESTIMENTO

Corrispondente a quanto previsto nel Progetto definitivo, proposto.

6. CRONOPROGRAMMA

L'offerta dei tempi per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dovrà essere accompagnata da un cronoprogramma dettagliato, redatto e sottoscritto dal concorrente come sotto indicato.

Ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lgs 50/2016, l'operatore economico deve indicare, **a pena di esclu-**



sione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DI OFFERTA

A pena di esclusione, l'offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore singolo; dal rappresentante legale del consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lettere b) e c), del D.Lgs n. 50/16; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE di cui all'art. 45, c. 2, lettere d), e), g), del D.Lgs n. 50/16) ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE costituendo di cui all'art. 45, c. 2, lettere d), e), g), del D.Lgs n. 50/16, nonché (in caso di cooptazione) dall'impresa cooptata; l'offerta dovrà, altresì, essere sottoscritta dal progettista qualificato associato e precisamente:

- dal professionista singolo;
- da tutti i componenti dello Studio Associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiara di averne i poteri);
- dal Legale Rappresentante della società di professionisti o d'ingegneria;
- dal Rappresentante Legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di Raggruppamenti Temporanei già formalmente costituiti;
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti formalmente;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili.

Nel caso di Rete d'impresa, sia per le aziende che per i professionisti:

- 1) **RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA.**



In tal caso l'offerta e tutta la modulistica relativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In tal caso l'offerta e tutta la modulistica relativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma)

13 SVOLGIMENTO DELLA GARA – SCELTA DEL CONTRAENTE

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 9.30 del **12 maggio 2017** in seduta pubblica presso apposita sala nella sede della stazione appaltante. L'apertura dei plichi verrà effettuata da un Seggio di gara e da una Commissione di gara all'uopo nominata presieduta da Dirigente della Stazione appaltante come di seguito specificato:

(Fase 1) Apertura delle "Buste A Documentazione amministrativa":

Il seggio di gara procede alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e alla loro numerazione, a verificare che all'interno del plico generale vi siano le tre buste denominate "A", "B" e "C". Numera le buste contenute nel plico generale con lo stesso numero di quella esterna che sarà attribuito in ordine di arrivo al protocollo della stazione appaltante. Constatata l'integrità delle buste interne,



procede quindi all'esame della documentazione contenuta nella busta "A Documentazione amministrativa", per verificare la completezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel bando e nel presente disciplinare, secondo la normativa vigente in materia ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara il concorrente.

Il seggio di gara procede, altresì, ad una verifica circa il possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate.

(Fase 2) Apertura delle Buste «B» contenenti le offerte tecniche

La Commissione di gara appositamente nominata, in seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai partecipanti, provvede a verificare la presenza della documentazione contenuta nella busta "B - offerta tecnica" e a verificare che la stessa sia conforme a quanto richiesto nel presente bando disciplinare di gara, effettuandone l'esame ed escludendo dalla gara quei concorrenti le cui offerte tecniche risultino incomplete o carenti sotto il profilo tecnico.

Le operazioni di gara proseguiranno in una o più sedute riservate con la valutazione delle offerte tecniche e l'assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri prestabiliti.

(Fase 3) Apertura delle Buste «C» contenenti offerte economiche e tempi di esecuzione

Successivamente la Commissione, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi già attribuiti nella fase precedente alle singole offerte tecniche, procederà all'apertura delle Buste "C - offerte economiche e tempi di esecuzione" e, data lettura delle offerte, attribuirà i relativi punteggi con i criteri indicati nel presente disciplinare.

Ciò fatto la Commissione procederà alla formazione della graduatoria sommando i singoli punteggi parziali ottenuti da ciascuna ditta e quindi alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



L'aggiudicazione diventerà efficace, previa verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di parità di punteggio complessivo si procederà al sorteggio.

La Commissione di gara provvederà a comunicare la data e l'ora delle varie sedute pubbliche successive alla prima con avviso pubblico sul sito della stazione appaltante www.amga.it (sezione "servizi" – "bandi di gara"). Non verranno inviati avvisi sulle sedute di gara ai concorrenti.

Il concedente si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non dar luogo alla gara e di prorogarne la data o di non procedere all'aggiudicazione o alla firma del contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti o dell'aggiudicatario.

La presentazione dell'offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, che avrà validità 180 giorni, ma non per il concedente, fino a quando non sarà sottoscritto il contratto di concessione, che potrà essere firmato solo dopo avere ottenuto le autorizzazioni sul progetto definitivo.

A tal fine si precisa che:

- la stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali richieste dal concedente da parte del concessionario;
- Ai sensi dell'art. 165, c. 3 del D.Lgs n. 50/16 la sottoscrizione del contratto di concessione ha luogo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione.

Il verbale di gara non costituirà contratto e l'aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di gara



avrà carattere di proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs n. 50/2016. L'esito dei lavori della Commissione di gara formerà oggetto di aggiudicazione con specifica determinazione adottata dall'organo competente della stazione appaltante.

L'amministrazione aggiudicatrice procede alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria secondo la normativa vigente.

L'aggiudicazione diventerà efficace e sarà subordinata all'esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo e secondo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti autodichiarati.

14 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La Commissione Giudicatrice procederà ad attribuire il punteggio tecnico impiegando il metodo aggregativo compensatore ai sensi della Linea Guida ANAC n. 2 del 21.9.2016 che consiste nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti di carattere tecnico (B1, B2, B3, B4 e relativi sottocategorie della tabella 3);

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i) di cui alla tabella 3 (B1, B2, B3, B4 e relativi sottocategorie);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati con i metodi indicati ai successivi paragrafi 14.1 (offerta tecni-



ca), 14.2 (offerta economica) 14.3 (offerta tempo).

14.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA TECNICA

La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione di natura tecnica di cui ai punti B della tabella 3 riportata nel seguito del presente articolo, in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella “busta B offerta tecnica”.

I coefficienti V(a) sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa con la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

In dettaglio, per singola offerta e per ciascun elemento di valutazione, la commissione attribuirà un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala di valutazione:

COEFFICIENTE	GIUDIZIO
0,00	Non valutabile
0,10	Minima
0,20	Limitata
0,30	Evolutiva
0,40	Significativa
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Ottima
0,90	Eccellente



1,00

Massima

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

I coefficienti definitivi di prestazione ottenuti nei modi su indicati, verranno moltiplicati, con riferimento ad ogni offerta, per il corrispondente punteggio prefissato per ciascun sub-criterio di valutazione qualitativa, così come indicato nella tabella sottostante (tabella 3). Il prodotto di tale moltiplicazione costituisce il punteggio tecnico assegnato ad ogni offerta in relazione al singolo sub-criterio di valutazione. Tale procedimento verrà espletato per ogni singolo sub-criterio di valutazione qualitativa.

La Commissione procederà comunque alla cd. doppia riparametrazione al fine di attribuire tutti i punteggi a disposizione.

Tabella 3

ELEMENTO		PUNTEGGIO MASSIMO
A	OFFERTA ECONOMICA	35
A.1	Tariffa di smaltimento frazione organica del rifiuto solido urbano	27
A.2	Tariffa smaltimento frazione verde	2,5
A.3	Canone di concessione	5,5
B	OFFERTA TECNICA	60

B.1	Qualità tecnica dell'impianto	35
B.1.1	Affidabilità, efficienza e sicurezza del processo di trattamento del tipo di impianto proposto	20
B.1.2	Qualità estetica, architettonica con inserimento paesaggistico	5
B.1.3	Ipotesi migliorative di minore impatto ambientale	10
B.2	Modalità di gestione	9
B.2.1	Orari di attività ricezione rifiuti	1,5
B.2.2	Numero di accessi ed annesse modalità di accettazione del carico	1
B.2.3	Sicurezza e salubrità nelle operazioni di scarico dei rifiuti	2,5
B.2.4	Tempo massimo di attesa per l'accesso in impianto e conferimento rifiuti	2
B.2.5	Attività di reportistica (gestione e monitoraggio ambientale) in favore del concedente	2
B.3	Piano delle manutenzioni	9
B.3.1	Contenuti del piano di manutenzione dell'impianto	7
B.3.2	Attività di reportistica in favore del concedente	2
B.4	Migliorie e servizi aggiuntivi	7
B.4.1	Miglioria rispetto alla viabilità di immissione nella rete viaria cittadina	3
B.4.2	Attività di formazione/educazione ambientale in favore delle istituzioni scolastiche ed associazioni presenti nei territori serviti da AEMME Linea Ambiente Srl	1



B.4.3 Messa a disposizione del concedente di prodotti derivanti dal processo di trattamento dei Rifiuti ammessi all'impianto	3
C OFFERTA TEMPO	5
C.1 Tempo impiegato per l'esecuzione dei lavori	5
TOTALE	100

Il punteggio tecnico complessivo conseguito da ciascuna offerta (massimo 60 punti) è dato dalla sommatoria dei punteggi parziali conseguiti per ogni sub-criterio di valutazione con le modalità sopra indicate.

NOTA BENE: saranno esclusi dalla gara e pertanto non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione al criterio di valutazione di natura qualitativa della tabella sopra riportata, non siano pari o superiori alla soglia del 60% di quello massimo previsto dal presente disciplinare di gara, arrotondata alla unità superiore (soglia di sbarramento). La soglia di sbarramento dell'offerta tecnica è pertanto fissata in punti 36 ed è calcolata prima della riparametrazione assoluta.

14.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione A1 "tariffa di smaltimento frazione organica del rifiuto solido urbano" il punteggio più elevato sarà attribuito alla ditta che avrà offerto lo sconto più elevato, alle altre in misura inversamente proporzionale con applicazione della seguente formula:



$$T_s = (S_i * P_{max}) / S_{max}$$

Dove:

T_s = Punteggio tariffa di smaltimento del concorrente iesimo

S_i = Sconto offerto sulla tariffa dal concorrente iesimo

P_{max} = punteggio massimo attribuibile per il criterio in esame (27 Punti)

S_{max} = Sconto massimo offerto

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione A2 "**tariffa di smaltimento frazione verde**" il punteggio più elevato sarà attribuito alla ditta che avrà offerto lo sconto più elevato, alle altre in misura inversamente proporzionale con applicazione della seguente formula:

$$T_s = (S_i * P_{max}) / S_{max}$$

Dove:

T_s = Punteggio tariffa di smaltimento del concorrente iesimo

S_i = Sconto offerto sulla tariffa dal concorrente iesimo

P_{max} = punteggio massimo attribuibile per il criterio in esame (2,5 Punti)

S_{max} = Sconto massimo offerto

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione A3 "**Canone di concessione riconosciuto al Concedente**" il punteggio più elevato sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il canone più elevato, alle altre in misura inversamente proporzionale con applicazione della seguente formula:

$$P.C_{coni} = (C_{coni} * P_{max}) / C_{conmax}$$

Dove:



PCconi = Punteggio canone concessione del concorrente iesimo

Cconi = importo canone di concessione offerto dal concorrente iesimo

Pmax = punteggio massimo attribuibile per il criterio in esame (5,5 Punti)

Cconmax = importo canone di concessione massimo offerto

14.3 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA TEMPO

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione **tempo di esecuzione dei lavori** è attribuito un punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara e precisamente attraverso tale formula:

$$V_{Ca} = (T_{base} - T_{off}) / (T_{base} - T_{min})$$

Dove:

Tbase = il tempo previsto dalla stazione appaltante;

Toff = è il tempo offerto dal singolo concorrente;

Tmin = è il tempo minimo offerto da un concorrente in fase di gara.

14.4 VERIFICA OFFERTE ANOMALE, FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA, CONTROLLI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

La Commissione procederà quindi al calcolo e rilevazione di eventuali offerte anomale, ai sensi degli art. 97, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016.

In ipotesi di anomalia o, comunque laddove intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 97, c. 6, del D.Lgs 50/2016, la Commissione comunica al responsabile del procedimento i nominativi dei con-



correnti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua; il predetto responsabile procederà, pertanto, anche avvalendosi della stessa Commissione Giudicatrice, ad eseguire tutte le necessarie attività di verifica di tali offerte, in conformità a quanto previsto dall'art. 97, c. 4, 5 e 6 del medesimo decreto.

All'esito di tali operazioni la Commissione Giudicatrice procederà, infine, a dichiarare in seduta pubblica l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, siano risultate non congrue e, immediatamente di seguito, formulerà la graduatoria provvisoria di merito e la proposta di aggiudicazione.

Formulata la graduatoria provvisoria, la Commissione rimetterà alla Stazione Appaltante i verbali relativi ai propri lavori e tutti gli atti e la documentazione di gara.

La stazione appaltante provvederà, quindi, ad espletare tutte le attività necessarie per addivenire all'aggiudicazione della procedura aperta ai sensi degli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, immediatamente di seguito all'aggiudicazione definitiva la stazione appaltante procederà ad effettuare tutte le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, economico finanziario e tecnico professionale di tutti gli operatori (anche raggruppati o in consorzio o consorzio esecutore ecc.) mediante il sistema AVCPass e, ove non disponibile, con i sistemi ordinari di verifica.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione ricevuta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura del concorrente, all'escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza nonché alla eventuale nuova aggiudicazione della procedura.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D.Lgs n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda



possono essere sanate attraverso la procedura di **SOCCORSO ISTRUTTORIO**. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila)

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'art. 95, c. 15 del D.Lgs n. 50/16, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 81, c. 2 e dell'art. 216, c. 13 del D.Lgs n. 50/16, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a par-



tecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.

Entro il termine di 5 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante effettuerà, la comunicazione dell'aggiudicazione stessa ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 76, c. 5, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.

15 ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nelle ipotesi consentite dalla vigente normativa, con la comunicazione di cui all'art. 76, c. 5 lett. a) D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario di far pervenire alla medesima, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, fra l'altro, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

a) garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/16, in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e nella misura indicate nel presente disciplinare di gara;

b) per le Imprese con sede in altri Stati, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, c. 2, e 53, c. 3, D.P.R. n. 633/1972;

c) qualora l'aggiudicatario risulti un RTI (raggruppamento temporaneo di imprese o il GEIE):

- mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa capogruppo o capofila dalle altre imprese riunite, mediante scrittura privata autenticata da notaio;

- procura conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo o capofila, risultante da atto pubblico, il quale rappresenterà le imprese riunite nella stipula del contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1392 del Codice Civile;



- regolamento interno del raggruppamento o del GEIE;

È ammessa la presentazione del mandato, della procura e del regolamento interno del raggruppamento o del GEIE in un unico atto, redatto in forma pubblica da notaio; mandato e procura dovranno essere presentati anche nel caso in cui sia un'impresa singola ad aggregare una o più imprese "minori".

(Per il consorzio ordinario di concorrenti)

- copia dell'atto costitutivo del consorzio e delle successive modificazioni;

d) polizza assicurativa per danni da esecuzione e responsabilità civile verso terzi, come indicato nel presente disciplinare di gara;

e) polizza assicurativa del soggetto progettista di cui all'art. 24, c. 4 del D.Lgs 50/2016; la polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che determinino a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza deve decorrere dalla data di approvazione del progetto esecutivo e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati. In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/16 la garanzia assicurativa deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti, con responsabilità solidale; per i raggruppamenti di tipo verticale, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile dei soggetti raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota"; in alternativa alla polizza innanzi esposta, l'esecutore del contratto può presentare copia di polizza già attiva, dichiarata conforme all'originale, avente le medesime caratteristiche di quella innanzi richiesta; in questo caso si deve produrre in originale un'appendice alla predetta polizza nella quale si precisa che la stessa polizza garantisce anche il servizio oggetto della



presente gara.

Si dà avviso sin d'ora che l'aggiudicatario sarà, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante, in adempimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alla presente gara, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in argomento.

Scaduti i termini sopra indicati, la stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta risulti completa e formalmente e sostanzialmente regolare. Qualora nel termine assegnato la predetta documentazione non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la stazione appaltante si riserva la facoltà di assegnare all'aggiudicatario un termine perentorio per la regolarizzazione/completamento di tali adempimenti, scaduto il quale la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

In tale ultima ipotesi la stazione appaltante, si riserva il diritto e la facoltà:

- di indire una nuova procedura;
- o, in alternativa, di procedere, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs n. 50/16, all'aggiudicazione della procedura al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione più sopra descritta, nei termini indicati.

In ogni caso, la stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta dall'aggiudicatario al quale è stata revocata l'aggiudicazione, procedendo all'incameramento della



stessa.

Con l'aggiudicatario, solo dopo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e l'approvazione del progetto definitivo, verrà stipulato un contratto relativo all'affidamento della progettazione esecutiva, dei lavori e gestione oggetto della presente gara.

16 NORME AGGIUNTIVE

Tutte le norme, le indicazioni, in contrasto col presente disciplinare di gara sono da ritenersi non valide.

Si fa presente che il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario dovrà essere sottoposto all'esame di tutti gli Enti competenti previsti dalla normativa vigente, che potranno portare delle modifiche al progetto. **L'affidatario deve provvedere ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri acquisiti col definitivo, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso.** Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

17 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, esclusi-



vamente a mezzo e-mail all'indirizzo ***info@pec.amga.it*** o ***s.migliorini_ala@pec.it*** entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza di presentazione delle offerte, e saranno resi pubblici dall'amministrazione mediante pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante almeno 5 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, nel rispetto e con l'osservanza dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016.

18 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- a)** tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario;
- b)** ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66, che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione; l'importo e le modalità di rimborso verranno comunicate all'aggiudicatario prima della stipula del contratto;
- c)** è facoltà del concedente di non procedere all'aggiudicazione della procedura se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 11, del D.Lgs 50/2016;
- d)** è facoltà del concedente procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea salva, in ogni caso, la valutazione dell'amministrazione in merito alla congruità ed alla convenienza della stessa, sospendere, rinnovare o non aggiudicare la procedura motivatamente; non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenu-



ta in precedenza l'aggiudicazione.

- e) Si avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa. Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.
- f) Secondo quanto disposto dalla AIA e dal successivo provvedimento di proroga per la data di inizio lavori, gli stessi dovranno essere avviati entro il termine perentorio del giorno 09 dicembre 2017.

19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

È stato designato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 50/16, è l'Ing. **Stefano Migliorini**, Dirigente Operativo della stazione appaltante. Tel. 0331 540223 - Fax 0331594287; Mail info@pec.amga.it – s.migliorini_ala@pec.it



20 DOCUMENTAZIONE DI GARA

Costituiscono allegati al presente disciplinare quali documenti necessari per la partecipazione alla gara e predisposizione dell'offerta i seguenti atti anche se non esplicitamente richiamati nel disciplinare stesso:

1 Prospetto calcolo oneri progettazione;

2 Autorizzazione Integrata Ambientale RG 10983/2015 del 3.12.2015;

3 Convenzione di concessione e relativi allegati: I) Capitolato descrittivo e prestazionale delle opere oggetto di concessione; II) Capitolato gestionale delle opere oggetto di concessione; III) Tavola "Area di ubicazione impianto";

4 Progetto preliminare oggetto di AIA e relativi aggiornamenti;

5 Relazione tecnico illustrativa;

6 Piano Economico Finanziario dell'intervento e relativa nota illustrativa.

Modello A	Domanda di partecipazione
Modello B	Indicazione o associazione del progettista qualificato
Modello C	Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti dell'esecutore dei lavori
Modello D	Dichiarazioni personali esecutore dei lavori
Modello D1	Dichiarazioni personali cessati dalla carica esecutore dei lavori
Modello E	Dichiarazioni generali e di qualificazione del progettista
Modello F	Dichiarazioni personali del progettista
Modello F1	Dichiarazioni cessati dalla carica - progettista
Modello G	Proposta di struttura operativa del progettista
Modello H	Dichiarazione di subappalto dei servizi tecnici
Modello I	Dichiarazione di subappalto dei lavori
Modello L	Solo per ATI / consorzi ordinari / GEIE da costituire



Modello M	Solo per i consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) e art. 46, comma 1, lettera f), del Codice dei Contratti
Modello N	Avvalimento – dichiarazione operatore economico ausiliato
Modello O	Avvalimento – dichiarazione operatore economico ausiliario
Modello P	Contributo a favore dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione
Modello Q	Dichiarazione di offerta economica - tempo

Legnano, lì 16 gennaio 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Lorenzo Fommei